



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Oggetto: realizzazione di marciapiedi a raso

Gent.mo Sindaco, Gent.mo Comandante,

per quanto concerne il quesito in oggetto, inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si precisa quanto segue.

L'art. 3 del codice della strada, dedicato alle definizioni stradali, stabilisce come il marciapiede sia quella *“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”*.

Tale disposizione, pertanto, nel prevedere, in via alternativa, che il marciapiede sia quella parte della strada *“rialzata o altrimenti delimitata e protetta”*, consente di realizzare marciapiedi a raso, purché siano previste apposite delimitazioni e protezioni, a tutela dei pedoni e della sicurezza.

A tal riguardo, non essendovi ulteriori specificazioni, la segnaletica orizzontale (striscia longitudinale di colore bianco) e l'utilizzo di barriere/paletti appaiono idonee misure per la realizzabilità di marciapiedi non rialzati, secondo quanto statuito dal codice delle strada.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.